



Atti del Comune

**Direzione Economia Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio**

P.G. n.330503/2019 del 24/7/2019
Ordinanza n. 37/2019

Oggetto: Integrazione dell'ordinanza sindacale n. 23 del 10/05/2019 avente ad oggetto "Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis e 7 bis 1 del D. Lgs. n. 267/2000 in occasione della manifestazione "Social Music City" per gli eventi musicali che si svolgeranno dal 12 maggio al 14 settembre 2019 presso l'ex scalo di Porta Romana.

IL SINDACO

Atteso che:

- è in corso di svolgimento, fino al 14 settembre 2019, presso l'ex Scalo di Porta Romana, la manifestazione Social Music City;
- con ordinanza sindacale n. 23 del 10/05/2019 sono stati disposti divieti per l'esercizio del commercio itinerante nella zona così delimitata: Via Lorenzini e aree circostanti nel raggio di 200 m;

Considerato che:

- vista la richiesta degli organizzatori in data 11/07/2019 è stata rilasciata una licenza temporanea per pubblico spettacolo per un concerto e dj set da tenersi il giorno 26 luglio 2019 nell'ambito della su citata manifestazione "Social Music City";
- a seguito del rilascio della suddetta licenza emerge la necessità di aggiungere una nuova data nel dispositivo dell'ordinanza sindacale n. 23/2019 come qui di seguito indicato:

1) spettacolo musicale previsto il giorno venerdì 26 luglio;

Ritenuto di integrare la precedente ordinanza n. 23/2019 in aderenza con le modifiche al palinsesto dinnanzi esplicitate;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7-bis e comma 7 bis 1;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 10/05/2019;
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;



Atti del Comune

ORDINA

in occasione della manifestazione "Social Music City" in corso di svolgimento presso l'ex scalo di Porta Romana quanto segue:

nel giorno **26 luglio 2019**, con decorrenza dalle ore **07.00** e fino alle **06.00 del giorno successivo**, di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il c.d. "Street Food" di cui all'articolo 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche" nella zona così delimitata:

- Via Lorenzini e nelle aree circostanti nel raggio di 200 metri;

Rimangono confermati gli altri contenuti previsti dall'Ordinanza n. 23/2019.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando le sanzioni previste dalla L.R. n. 6/2010, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Sindaco
f.to Giuseppe Sala**

OGGETTO: Ordinanza per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale nell'area portuale denominata "Darsena"

IL SINDACO

Premesso che l'area portuale denominata "Darsena", compresa tra piazza XXIV Maggio, viale Gorizia, via Codara, piazzale Cantore, viale G. D'Annunzio è interessata, specialmente nel periodo estivo, da un afflusso particolarmente rilevante di persone che si concentrano sulle banchine esistenti sul lato di viale Gorizia e sul lato di viale G. D'Annunzio;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- al fine di garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento.

Considerato che tale situazione, se non contrastata con tempestive misure, determinerebbe grave degrado e incuria della "Darsena" con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Atteso che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e il riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'area in questione, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di garantire il decoro urbano e la vivibilità della "Darsena" si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, nonché dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia e aste per selfie;

Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro, aste per selfie, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;



Comune di
Milano

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità dell'area "Darsena" avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate per la medesima area lo scorso anno nel medesimo periodo, nonché in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, aste per selfie, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, fuochi di artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;

ORDINA

**dalle ore 00.01 di sabato 3 agosto 2019
alle ore 24.00 di domenica 1 settembre 2019**

in Milano, nell'area portuale denominata "Darsena" compresa tra P.zza XXIV Maggio, V. le Gorizia, Via Codara, P. le Cantore, V. le G. D'Annunzio:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, lattine di qualsiasi tipologia e aste per selfie.**
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
- 3. Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene chiuse con tappo di qualsiasi tipologia rivolto a tutti i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro, quest'ultimi autorizzati temporaneamente in occasione di manifestazioni ed eventi;**

E' consentito ai pubblici esercizi e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;

- 4. è consentita solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di bevande fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro e lattine;**
- 5. il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante su area pubblica di qualsiasi tipologia compresi gli *street food*.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di sabato 3 agosto 2019 alle ore 24.00 di domenica 1 settembre 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
f.to Dott. Giuseppe Sala

Direzione Sicurezza Urbana

P.G. n. 408091/2019 del 16/9/2019
Ordinanza n. 40/2019

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per la fase a gironi - Gruppo F - della UEFA "Europa League stagione 2019/2020" tra la squadra locale "F.C. Internazionale Milano" e la squadra Ceca "Sportovní Klub Slavia Praha", che si svolgerà il giorno 17 settembre 2019 presso lo stadio G. Meazza.

IL SINDACO

Premesso che:

il giorno 17.09.2019 alle ore 18.55 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per la fase a gironi - Gruppo F - della UEFA "Europa League stagione 2019/2020" tra la squadra locale "F.C. Internazionale Milano" e la squadra Ceca "Sportovní Klub Slavia Praha", per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplodenti in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifizi esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie

in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sotto indicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;

- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8
- il Decreto Prefettizio Prot. 12B.2/2013-041057 Div. Area I OSP - PROT. Uscita N. 0187445 del 13/09/2019

ORDINA
A partire
dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza
del giorno martedì 17 settembre 2019
fino
alle ore 00.01
del giorno mercoledì 18 settembre 2019

all'interno dello stadio G. Meazza:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi gli "Skylounge", gli "Skybox" e le "Sale Hospitality";
2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
5. Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono esclusi gli "Skylounge", gli "Skybox" e le "Sale Hospitality" il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali. Agli "Skylounge", agli "Skybox" e alle "Sale Hospitality" è consentito al loro interno di somministrare bevande e alimenti in bottiglie e contenitori di vetro fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa



Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno martedì 17 settembre 2019 fino alle ore 00.01 del giorno mercoledì 18 settembre 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
f.to Dott. Giuseppe Sala



Atti del Comune

**Direzione Economia Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio**

P.G. n. 412140/2019 del 18/9/2019
Ordinanza n. 41/2019

Oggetto: Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in occasione del Concerto di Jovanotti che si svolgerà il 21 settembre 2019 presso l'aeroporto di Milano Linate.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel giorno 21 settembre 2019 presso l'aeroporto di Milano Linate si svolgerà il concerto di Jovanotti nell'ambito del tour "Jova Beach Party";
- il concerto avrà inizio alle ore 15.00 e terminerà alle ore 23.30 circa e coinvolgerà decine di migliaia di partecipanti che inizieranno ad occupare l'area intorno alle 12.30, orario previsto per l'apertura dei cancelli;
- l'evento sarà in concomitanza di altre importanti manifestazioni che interesseranno la città di Milano e che porteranno l'afflusso di numerose persone.

Considerato che:

- in ragione del flusso di partecipanti all'evento, è altamente probabile la presenza di un numero elevato di esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree e strade adiacenti alla location della manifestazione;
- l'occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e l'afflusso di clientela da essi generati andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare, con particolare criticità per le aree di accesso e di deflusso;
- la concentrazione di persone, in particolare dei partecipanti all'evento, in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana.

Ritenuto che:

- E' necessario garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale.

Ritenuto, quindi, di adottare, per il lasso temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente



Atti del Comune

interessate dall'afflusso di partecipanti e visitatori nelle zone di seguito elencate:

- Via Forlanini, da via Repetti a SP15b (confine comunale);
- Via Repetti;
- Via Marco Bruto;
- Piazza Ovidio;
- Via Mecenate;
- Via Fantoli, da sovrappasso tangenziale a Via dell'Aviazione;
- Via dell'Aviazione, da via Forlanini a Viale Baracca (confine comunale);
- Via Gatto, da via Forlanini a Via Cavriana;
- Via Cavriana da via Forlanini a Via Gatto;
- Via Ardigò;
- Via Monluè;
- Via Taverna, per un tratto di 100 metri da via Forlanini.

Visti:

- ✓ il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7-bis e comma 7 bis 1;
- ✓ D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- ✓ la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- ✓ il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- ✓ l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- ✓ la nota della Polizia Locale del 12 settembre 2019;

ORDINA

Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il c.d. "Street Food" di cui all'articolo 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche" nelle zone così delimitate:

- **Via Forlanini, da via Repetti a SP15b (confine comunale);**
- **Via Repetti;**
- **Via Marco Bruto;**
- **Piazza Ovidio;**
- **Via Mecenate;**
- **Via Fantoli, da sovrappasso tangenziale a Via dell'Aviazione;**



Atti del Comune

- Via dell'Aviazione, da via Forlanini a Viale Baracca (confine comunale);
- Via Gatto, da via Forlanini a Via Cavriana;
- Via Cavriana da via Forlanini a Via Gatto;
- Via Ardigò;
- Via Monluè;
- Via Taverna, per un tratto di 100 metri da via Forlanini.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando le sanzioni previste dalla L.R. n. 6/2010, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00,01 del 21 settembre 2019 alle ore 6.00 del 22 settembre 2019.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Giuseppe Sala



Atti del Comune

**Direzione Economia Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio**

P.G. n. 426601/2019 del 26/9/2019
Ordinanza n. 42/2019

Oggetto: Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in occasione del Concerto di ANUEL AA che si svolgerà il 28 settembre 2019 presso l'area di Via Lorenzini 3/a - ex Scalo di Porta Romana.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel giorno 28 settembre 2019 presso l'area di Via Lorenzini 3/a – ex Scalo di Porta Romana si svolgerà il concerto di ANUEL AA;
- il concerto avrà inizio alle ore 17,00 e terminerà alle ore 24,00 circa e coinvolgerà decine di migliaia di partecipanti che inizieranno ad occupare l'area intorno alle 12.30, orario previsto per l'apertura dei cancelli;

Considerato che:

- in ragione del flusso di partecipanti all'evento, è altamente probabile la presenza di un numero elevato di esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree e strade adiacenti alla location della manifestazione;
- l'occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e l'afflusso di clientela da essi generati andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare, con particolare criticità per le aree di accesso e di deflusso;
- la concentrazione di persone, in particolare dei partecipanti all'evento, in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana.

Ritenuto che:

- E' necessario garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale.

Ritenuto, quindi, di adottare, per il lasso temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di partecipanti e visitatori nelle zone di seguito elencate:

Via Lorenzini e nelle aree circostanti nel raggio di 200 metri



Atti del Comune

Visti:

- ✓ il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7-bis e comma 7 bis 1;
- ✓ D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- ✓ la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- ✓ il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- ✓ l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- ✓ la nota della Polizia Locale del 24 settembre 2019;

ORDINA

Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il c.d. "Street Food" di cui all'articolo 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche" nelle zone così delimitate:

Via Lorenzini e nelle aree circostanti nel raggio di 200 metri

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00,01 del 28 settembre 2019 alle ore 6.00 del 29 settembre 2019.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando le sanzioni previste dalla L.R. n. 6/2010, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:



Atti del Comune

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
f.to Giuseppe Sala



Atti del Comune

**Direzione Economia Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio**

P.G. n. 447091/2019 del 8/10/2019
Ordinanza n. 44/2019

Oggetto: Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in occasione del Milano Linate Air Show che si svolgerà il 12 e 13 ottobre 2019 presso l'aeroporto di Milano Linate.

IL SINDACO

Premesso che:

- nei giorni 12 e 13 ottobre 2019 presso l'aeroporto di Milano Linate si svolgerà l'evento Milano Linate Air Show;
- L'evento si svolgerà in 2 giornate con inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 22.00 circa;
- La manifestazione prevede lo show acrobatico di aerei in volo, lo spettacolo di comici e l'esibizione di cantanti rock, attrazioni che richiameranno la partecipazione di un elevato numero di persone.

Considerato che:

- in ragione del flusso di partecipanti all'evento, è altamente probabile la presenza di un numero elevato di esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree e strade adiacenti alla location della manifestazione;
- l'occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e l'afflusso di clientela da essi generati andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare, con particolare criticità per le aree di accesso e di deflusso;
- la concentrazione di persone, in particolare dei partecipanti all'evento, in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana.

Ritenuto che:

- E' necessario garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale.



Atti del Comune

Ritenuto, quindi, di adottare, per il lasso temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di partecipanti e visitatori nelle zone di seguito elencate:

- Via Forlanini, da via Repetti a SP15b (confine comunale);
- Via Repetti;
- Via Marco Bruto;
- Piazza Ovidio;
- Via Mecenate;
- Via Fantoli, da sovrappasso tangenziale a Via dell'Aviazione;
- Via dell'Aviazione, da via Forlanini a Viale Baracca (confine comunale);
- Via Gatto, da via Forlanini a Via Cavriana;
- Via Cavriana da via Forlanini a Via Gatto;
- Via Ardigò;
- Via Monluè;
- Via Taverna, per un tratto di 100 metri da via Forlanini.

Visti:

- ✓ il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7-bis e comma 7 bis 1;
- ✓ D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- ✓ la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- ✓ il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- ✓ l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- ✓ la nota della Polizia Locale del 30 settembre 2019;

ORDINA

Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il c.d. "Street Food" di cui all'articolo 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche" nelle zone così delimitate:



Atti del Comune

- Via Forlanini, da via Repetti a SP15b (confine comunale);
- Via Repetti;
- Via Marco Bruto;
- Piazza Ovidio;
- Via Mecenate;
- Via Fantoli, da sovrappasso tangenziale a Via dell'Aviazione;
- Via dell'Aviazione, da via Forlanini a Viale Baracca (confine comunale);
- Via Gatto, da via Forlanini a Via Cavriana;
- Via Cavriana da via Forlanini a Via Gatto;
- Via Ardigò;
- Via Monluè;
- Via Taverna, per un tratto di 100 metri da via Forlanini.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00,01 del 12 ottobre 2019 alle ore 6.00 del 14 ottobre 2019.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando le sanzioni previste dalla L.R. n. 6/2010, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:



Atti del Comune

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

f.to Giuseppe Sala

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per la fase a gironi Gruppo F - della UEFA Champions League stagione 2019/2020 tra la squadra locale F.C. Internazionale Milano e la squadra Tedesca Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund, che si svolgerà il giorno 23 ottobre 2019 presso lo stadio G. Meazza.

IL SINDACO

Premesso che:

il giorno 23.10.2019 alle ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per la fase a gironi Gruppo F - della UEFA Europa League stagione 2019/2020 tra la

squadra locale F.C. Internazionale Milano e la squadra Tedesca Ballspielverein Borussia 09 e.

V. Dortmund, per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplosivi, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande

alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale di Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sotto indicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8
il Decreto Prefettizio Prot. 12B.2/2013-039960 Div. Area I OSP PROT. Uscita N. 0217071 del 21/10/2019

O R D I N A
A partire
dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza
del giorno mercoledì 23 ottobre 2019
fino
alle ore 02.00
del giorno giovedì 24 ottobre 2019

all'interno dello stadio G. Meazza:

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie.**

Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi gli Skylounge,

gli Skybox e le Sale Hospitality e le attività di vendita e somministrazione

alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto;

2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare**

**fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere
artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**

3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione**

**alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di
attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire
anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di
qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già
previsto dal vigente Regolamento d'uso dello Stadio San Siro;**

4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche**

**di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione
aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a
coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione.**

5. **Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal**

**divieto di cui al punto 4) sono esclusi gli Skylounge, gli Skybox e le Sale
Hospitality il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di
accrediti personali. Agli Skylounge, agli Skybox e alle Sale Hospitality è
consentito al loro interno di somministrare bevande e alimenti in bottiglie e
contenitori di vetro fermo restando anche per questa tipologia di attività
l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di
vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di
qualsiasi tipologia.**

ORDINA ALTRESI

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente
ordinanza.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno mercoledì 23 ottobre 2019 fino alle ore 02.00 del giorno giovedì 24 ottobre 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
f.to Dott. Giuseppe Sala

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per la fase a gironi – Gruppo C - della UEFA "Champions League stagione 2019/2020" tra la squadra "Atalanta Bergamasca Calcio" e la squadra inglese "Manchester City F.C.", che si svolgerà il giorno 06 novembre 2019 presso lo stadio G. Meazza.

IL SINDACO

Premesso che:

il giorno 06.11.2019 alle ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per la fase a gironi – Gruppo C - della UEFA "Champions League stagione 2019/2020" tra la squadra "Atalanta Bergamasca Calcio" e la squadra inglese "Manchester City F.C.", per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifizi esplosivi, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie

in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sotto indicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;



Comune di
Milano

- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8
- il Decreto Prefettizio Prot. 12B.2/2013-041057 Div. Area I OSP – PROT. Uscita N. 0228046 del 05/11/2019

ORDINA
A partire
dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza
del giorno mercoledì 6 novembre 2019
fino
alle ore 02.00
del giorno giovedì 7 novembre 2019

all'interno dello stadio G. Meazza:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi gli "Skylounge", gli "Skybox" e le "Sale Hospitality" e le attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto;
2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
5. Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono esclusi gli "Skylounge", gli "Skybox" e le "Sale Hospitality" il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali. Agli "Skylounge", agli "Skybox" e alle "Sale Hospitality" è consentito al loro interno di somministrare bevande e alimenti in bottiglie e contenitori di vetro fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa



Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno mercoledì 6 novembre 2019 fino alle ore 02.00 del giorno giovedì 7 novembre 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per la fase a gironi – Gruppo C - della UEFA "Champions League stagione 2019/2020" tra la squadra "Atalanta Bergamasca Calcio" e la squadra croata "Dinamo Zagabria", che si svolgerà il giorno 26 novembre 2019 presso lo stadio G. Meazza.

IL SINDACO

Premesso che:

il giorno 26.11.2019 alle ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per la fase a gironi – Gruppo C - della UEFA "Champions League stagione 2019/2020" tra la squadra "Atalanta Bergamasca Calcio" e la squadra croata "Dinamo Zagabria", per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifizi esplosivi, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie

in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sotto indicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;

- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8
- il Decreto Prefettizio Prot. 12B.2/2013-041057 Div. Area I OSP – PROT. Uscita N. 0243836 del 22/11/2019

ORDINA
A partire
dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza
del giorno martedì 26 novembre 2019
fino
alle ore 02.00
del giorno mercoledì 27 novembre 2019

all'interno dello stadio G. Meazza:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi gli "Skylounge", gli "Skybox" e le "Sale Hospitality" e le attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto;
2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
5. Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono esclusi gli "Skylounge", gli "Skybox" e le "Sale Hospitality" il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali. Agli "Skylounge", agli "Skybox" e alle "Sale Hospitality" è consentito al loro interno di somministrare bevande e alimenti in bottiglie e contenitori di vetro fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa



Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno martedì 26 novembre 2019 fino alle ore 02.00 del giorno mercoledì 27 novembre 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio della UEFA "Champions League stagione 2019/2020" tra la squadra "F.C. Internazionale Milano" e la squadra spagnola "F.C. Barcelona", che si svolgerà il giorno 10 dicembre 2019 presso lo stadio G. Meazza.

IL SINDACO

Premesso che:

il giorno 10.12.2019 alle ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per la fase a gironi - Gruppo C - della UEFA "Champions League stagione 2019/2020" tra la squadra "F.C. Internazionale Milano" e la squadra spagnola "F.C. Barcelona", per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplodenti in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifizi esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sotto indicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8
- il Decreto Prefettizio Prot. 12B.2/2013-041057 Div. Area I OSP – PROT. Uscita



Comune di
Milano

N. 0256700 del 7/12/2019

ORDINA

A partire

**dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza
del giorno martedì 10 dicembre 2019**

fino

alle ore 02.00

del giorno mercoledì 11 dicembre 2019

all'interno dello stadio G. Meazza:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi gli "Skylounge", gli "Skybox" e le "Sale Hospitality" e le attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto;**
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";**
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.**
- 5. Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono esclusi gli "Skylounge", gli "Skybox" e le "Sale Hospitality" il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali. Agli "Skylounge", agli "Skybox" e alle "Sale Hospitality" è consentito al loro interno di somministrare bevande e alimenti in bottiglie e contenitori di vetro fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.



La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno martedì 10 dicembre 2019 fino alle ore 02.00 del giorno mercoledì 11 dicembre 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala

OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell'art. 54 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 volta a prevenire gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica e la sicurezza urbana in Piazza del Duomo in occasione del concerto pubblico e dei festeggiamenti che si terranno nella notte di San Silvestro 2019 e Capodanno 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il giorno 31.12.2019 nella notte di S. Silvestro in piazza Duomo si terrà un concerto pubblico per i festeggiamenti di Capodanno e si prevede come negli anni passati una notevole affluenza di pubblico;
- l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l'immagine della città;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche di safety e di security meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- al fine di garantire il corretto svolgimento dell'evento e consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento di presenze di persone sul territorio;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento del concerto e di tutelare l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica delle persone, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, nonché dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia;

Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, aste selfie, lattine, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici, nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile, come recentemente accaduto;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Attesa la necessità di garantire che il concerto pubblico programmato si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in Piazza del Duomo e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- tutela della salute;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in latta, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali nonché l'abuso di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato che presso la Prefettura di Milano in data 18 dicembre 2019 si è tenuta la seduta del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente negli orari sotto indicati e ritenuti necessari ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di visitatori, nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo Via Mazzini, piazza del Duomo angolo Via Mengoni, piazza del Duomo angolo Via San Raffaele, Via Cardinale Carlo Maria Martini angolo Palazzo Reale, via Palazzo Reale angolo Pecorari, Galleria Vittorio Emanuele II fino ad ottagono, Via S. Pellico angolo via Cattaneo, via Marconi angolo via Dogana, via Mercanti angolo via Mengoni, via Orefici angolo piazza Del Duomo, via Torino angolo piazza Del Duomo, via U. Foscolo angolo piazza Del Duomo e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie sopraccitate;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 54 comma 4;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;
- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.

ORDINA
dalle ore 13.00 di martedì 31 dicembre 2019
fino
alle ore 03.00 di mercoledì 1 gennaio 2020

in Milano, nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo Via Mazzini, piazza del Duomo angolo Via Mengoni, piazza del Duomo angolo Via San Raffaele, Via Cardinale Carlo Maria Martini angolo Palazzo Reale, via Palazzo Reale angolo Pecorari, Galleria Vittorio Emanuele II fino ad ottagono, Via S. Pellico angolo via Cattaneo, via Marconi angolo via Dogana, via Mercanti angolo via Mengoni, via Orefici angolo piazza Del Duomo, via Torino angolo piazza Del Duomo, via U. Foscolo angolo piazza Del Duomo e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie sopracitate:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, lattine di qualsiasi tipologia, aste selfie e dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
- 3. Il divieto di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro e contenitori di latta per asporto rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private;**
- 4. E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione.**
- 5. Il divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche all'esterno dei pubblici esercizi anche degli esercizi di vicinato e di asporto fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e contenitori di latta;**
- 6. E' consentito all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici e altre bevande fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e contenitori di latta;**
- 7. di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante c.d. "street food".**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 13.00 di martedì 31 dicembre 2019 fino alle ore 03.00 di mercoledì 1 gennaio 2020 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:



- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

Il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 4° del D.lgs. n. 267/2000 è stato preventivamente comunicato in data 27 dicembre 2019 alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano tramite posta elettronica (PEC) all'indirizzo protocollo.prefmi@pec.interno.it.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala